



**Studio Filippi**  
**Consulenti d'impresa**  
Viale Dieci Martiri, 37  
36100 Vicenza  
Linea 1: 0444 525824  
Linea 2: 0444 231183  
Fax: 0444 809824  
[www.studio-filippi.it](http://www.studio-filippi.it)



### **Circolare 08 2014**

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.  
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

### **-Videosorveglianza non autorizzata**

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4331 del 30/01/2014, ha chiarito che l'installazione di una telecamera **puntata sui dipendenti, o in luoghi di lavoro dove questi hanno accesso anche occasionalmente**, effettuata **senza aver ricevuto preventivamente l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, o senza aver stipulato prima uno specifico accordo con le rappresentanze sindacali, comporta la responsabilità penale del datore di lavoro.**

Non conta, secondo la Corte, il fatto che le videoriprese sul posto di lavoro siano iniziate soltanto dopo il benestare della direzione provinciale del lavoro, se le telecamere erano precedentemente installate.

E' stato infatti particolarmente precisato che, in virtù dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), a priori va tutelato il bene giuridico della riservatezza del lavoratore e, di conseguenza, **il reato a carico del datore può configurarsi con la mera installazione non autorizzata dell'impianto di videoripresa**, anche se la telecamera rimane spenta in attesa di ottenere il nulla osta della DTL o di siglare l'accordo con i sindacati.

Per evitare sanzioni, si raccomanda che **le telecamere dovranno** quindi essere **montate solo** ed esclusivamente **dopo aver ricevuto la dovuta autorizzazione.**

A disposizione per qualsiasi chiarimento.

13 febbraio 2014

I migliori saluti.  
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,  
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.  
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: [neqoilconsenso@studio-filippi.it](mailto:neqoilconsenso@studio-filippi.it)*

*Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.*